

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 dicembre 2014, n. 0231/Pres.

Regolamento per l'individuazione delle voci di spesa ammissibili a contributo a favore del Circolo dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 1 della Legge regionale 22 novembre 1995, n. 45 (Contributi e sovvenzioni a soggetti terzi).

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Modalità e termini di presentazione della domanda
Art. 3	Concessione ed erogazione del contributo
Art. 4	Rendicontazione della spesa
Art. 5	Spese ammissibili
Art. 6	Limiti di spesa per l'attività
Art. 7	Limiti di spesa per il funzionamento
Art. 8	Aggiornamento limiti di spesa
Art. 9	Rinvio
Art. 10	Norma transitoria
Art. 11	Entrata in vigore

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina le voci di spesa ammissibili a contributo relative all'attività ed al funzionamento del Circolo dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Circolo dipendenti, in riferimento all'attuazione da parte del stesso di iniziative di carattere culturale, ricreativo, sportivo e turistico a favore dei Soci e dei loro famigliari, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 22 novembre 1995, n. 45 (Contributi e sovvenzioni a soggetti terzi).

Art.2
(Modalità e termini di presentazione della domanda)

1. La domanda di concessione del contributo previsto annualmente dalla legge finanziaria, firmata dal legale rappresentante, è presentata al Servizio competente alla gestione della relativa spesa, entro il 1° marzo di ogni anno, corredata da una relazione descrittiva delle iniziative che si intendono realizzare nel corso dell'anno, con la specificazione del periodo di svolgimento e della durata, e da un bilancio di previsione delle entrate e delle spese.

2. Il Servizio competente svolge l'istruttoria della domanda e chiede eventuali integrazioni, una sola volta, che devono pervenire al Servizio stesso entro il termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta, a pena di archiviazione della domanda.

Art. 3

(Concessione ed erogazione del contributo)

1. Il contributo di cui al presente regolamento è concesso con decreto del Direttore di Servizio competente, nel limite delle risorse finanziarie stanziare, a fronte delle spese sostenute nel medesimo anno cui si riferisce la concessione del contributo.

2. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione da parte del Circolo dipendenti della documentazione probatoria della spesa sostenuta ai sensi dell'articolo 4.

3. Il contributo è concesso entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di concessione.

Art. 4

(Rendicontazione della spesa)

1. La documentazione probatoria della spesa sostenuta è trasmessa al Servizio competente entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

2. Il Servizio competente esamina la documentazione probatoria prodotta e chiede eventuali integrazioni, una sola volta, che devono pervenire al Servizio entro il termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta; la mancata integrazione comporta la revoca totale o parziale del contributo.

3. Ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il Circolo dipendenti è tenuto a presentare come documentazione probatoria della spesa l'elenco analitico della documentazione giustificativa della spesa suddivisa per singolo evento.

4. La documentazione probatoria della spesa sostenuta deve essere accompagnata da:

- a) relazione descrittiva delle iniziative realizzate nel corso dell'anno precedente elencate in ordine cronologico;
- b) bilancio consuntivo delle entrate e delle spese;
- c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, che l'IVA rappresenta un costo per il beneficiario;
- d) comunicazione delle modalità di pagamento: indicazione del conto corrente bancario o postale;
- e) comunicazione dei nominativi dei soci organizzatori di ciascun evento.

Art. 5
(Spese ammissibili)

1. Le spese relative alle iniziative sono ammesse a contributo esclusivamente se la documentazione fiscale è intestata al Circolo dipendenti ed è riferita agli eventi compresi nell'elenco analitico della documentazione giustificativa della spesa.

2. Per quanto riguarda l'attività, sono ammissibili le seguenti tipologie di spese, nei limiti di cui all'articolo 6 ove previsti:

- a) spese telefoniche effettuate esclusivamente a mezzo di schede telefoniche prepagate;
- b) spese di trasporto;
- c) spese per l'acquisto di oggettistica varia: targhe, coppe, medaglie, portachiavi, penne, borse shopper, magliette, tessere plastificate per i soci con eventuale porta card.

3. Per quanto riguarda il funzionamento, sono ammissibili le seguenti tipologie di spese, nei limiti di cui all'articolo 7 ove previsti:

- a) spese per affitti o locazione in riferimento ai locali in uso;
- b) spese per la pulizia dei locali in uso;
- c) spese per utenze;
- d) spese per il pagamento di eventuali imposte e tasse;
- e) spese relative ad attività professionale resa dal prestatore d'opera in riferimento ad eventuali adempimenti fiscali;
- f) spese postali;
- g) spese di cancelleria;
- h) spese per il noleggio di fotocopiatrici, personal computer, fax, scanner, telefoni cellulari nonché per la relativa assistenza;
- i) spese di trasporto strettamente correlate a ciascun evento quali pedaggi autostradali, fatture telepass, ticket parcheggio e rimborsi chilometrici, con le modalità previste dal decreto riguardante l'indennità chilometrica applicata ai dipendenti regionali, emesso trimestralmente dal Servizio competente;
- l) spese per la messa in esercizio, per la personalizzazione e la manutenzione del sito web del Circolo dipendenti.

4. Non sono ammissibili le spese di rappresentanza.

Art. 6
(Limiti di spesa per l'attività)

1. In riferimento al singolo evento organizzato sono ammessi i seguenti limiti di spesa, indipendentemente dal numero di organizzatori:

- a) spese telefoniche effettuate esclusivamente a mezzo di schede telefoniche prepagate nella seguente misura:
 - 1) € 10,00 per eventi di durata inferiore a tre giorni;
 - 2) € 20,00 per eventi di durata fino a sette giorni;

- 3) € 30,00 per eventi di durata fino a 14 giorni;
- 4) € 50,00 per eventi di durata uguale o superiore a 14 giorni.
- b) spese riferite all'acquisto di oggettistica per il singolo evento: sono ammesse le spese sostenute per l'acquisto di targhe, coppe, medaglie, portachiavi, penne, borse shopper, magliette, tessere plastificate per i soci con eventuale porta card e, comunque, in misura non superiore al 5 per cento del contributo concesso.

2. Gli importi di cui al comma 1 lettera a) sono raddoppiati nel caso in cui l'evento si svolga all'estero; spese superiori potranno essere ammesse esclusivamente per giustificati e documentati motivi di necessità e urgenza.

Art.7

(Limiti di spesa per il funzionamento)

1. I limiti di spesa ammessi per il funzionamento sono i seguenti:
- a) spese per affitti o locazione in riferimento ai locali in uso fino a un massimo di € 3.000,00 annui;
 - b) spese per la pulizia dei locali in uso fino a un massimo di € 1.500,00 annui;
 - c) spese per utenze fino a un massimo di € 1.000,00 annui;
 - d) spese postali fino a un massimo di € 500,00 annui;
 - e) spese di cancelleria fino a un massimo di € 300,00 annui;
 - f) spese per il noleggio di fotocopiatrici, personal computer, fax, scanner, telefoni cellulari nonché per la relativa assistenza, fino a un massimo di € 2.000,00 annui;
 - g) spese relative alla messa in esercizio, personalizzazione e manutenzione del sito web del Circolo dipendenti fino a un massimo di € 3.000,00 annui;
 - h) spese di trasporto sostenute dai consiglieri o dai componenti il collegio sindacale in occasione di assemblee o riunioni necessarie per il funzionamento del Circolo dipendenti fino a un massimo di € 500,00 annui per persona.

Art.8

(Aggiornamento limiti di spesa)

1. Gli importi di cui agli articoli 6 e 7 sono soggetti ad aggiornamento annuale, sulla base della rivalutazione monetaria dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevata annualmente dall'ISTAT, con riferimento al mese di gennaio.

2. L'aggiornamento è disposto con decreto del Direttore del Servizio competente, da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art.9

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000.

Art. 10
(Norma transitoria)

1. Per l'anno 2014, la domanda di concessione del contributo di cui all'articolo 2, è presentata, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 11
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.